Regolamento per l'erogazione del contributo economico volto al sostegno della qualità della vita delle persone con disabilità.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi comunali a favore di persone con disabilità.
- 2. Le finalità generali sono di:
 - a. favorire l'inclusione sociale e promuovere l'integrazione nel contesto di appartenenza;
 - b. supportare il nucleo di appartenenza nella risposta ai bisogni di crescita e di sviluppo/mantenimento delle autonomie personali/abilità residue dei singoli;
 - c. promuovere e sostenere la partecipazione sociale e favorire una migliore qualità di vita dell'interessato;
 - d. intervenire sulle spese sanitarie escluse dalle fasce di rimborso del S.S.N. a supporto delle necessità dell'interessato.

Art. 2 - DESTINATARI

- 1. Il presente regolamento è rivolto a persone:
 - di ogni età in condizione certificata di disabilità grave (legge 104/92 art. 3 comma 3) o non grave (legge 104/92 art. 3 comma 1) a seconda della tipologia dell'intervento;
 - regolarmente residenti nel Comune di Udine, che siano:
 - a. cittadini italiani o apolidi
 - b. cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea
 - c. stranieri con regolare permesso di soggiorno
 - d. rifugiati o beneficiari di protezione umanitaria
 - che già residenti nel Comune di Udine, hanno trasferito la residenza in altro Comune per ragioni connesse esclusivamente all'accoglimento definitivo in struttura residenziale.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

- Il contributo economico a favore delle persone disabili è differenziato a seconda del tipo di disabilità (grave o non grave) e a seconda del tipo di intervento sul quale viene erogato, come disposto dall'art. 5, e in ogni caso lo stesso non potrà essere richiesto per spese già sovvenzionate in qualsiasi altra forma dal Comune di Udine, dall'Ambito Territoriale Friuli Centrale e da altri enti.
- 2. Il contributo ha carattere annuale ed è quindi valido per il solo anno solare in cui viene presentata la domanda o la comunicazione di continuità.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA/COMUNICAZIONE

- 1. Il contributo comunale spetta alle persone definite all'art. 2 in possesso di:
 - a. valida attestazione I.S.E.E. per Prestazioni Socio Sanitarie, nel caso in cui la persona beneficiaria sia maggiorenne;
 - b. valida attestazione I.S.E.E. per Prestazioni Agevolate rivolte a Minorenni o a famiglie con minorenni, nel caso in cui la persona beneficiaria sia minorenne;
 - c. eventuale attestazione I.S.E.E. "corrente".

L'I.S.E.E deve avere un indicatore uguale o inferiore ai valori massimi stabiliti con Delibera di Giunta.

Nel caso in cui per l'erogazione del contributo venga richiesta l'applicazione dell'I.S.E.E.

"corrente", lo stesso verrà tenuto in considerazione fino alla fine dell'anno solare di competenza.

- 2. La domanda/comunicazione di contributo, sottoscritta dal richiedente o dal suo rappresentante legale, deve essere compilata:
 - a. a nome del beneficiario se maggiorenne;
 - b. a nome di chi è titolare delle responsabilità genitoriali in caso di beneficiario minorenne.
- 3. La domanda deve sempre essere presentata preventivamente rispetto all'avvio dell'intervento o degli interventi oggetto della richiesta di contributo, e comunque entro il 30 novembre dell'anno cui si riferisce, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale; successivamente alla fase istruttoria della pratica l'iter amministrativo si concluderà con un formale atto di concessione del contributo ovvero di rigetto dell'istanza.
- 4. Nel caso di utente già concessionario del contributo, e qualora permangano i necessari requisiti, per gli anni a venire lo stesso non dovrà più presentare una nuova istanza, ma sarà sufficiente, entro il mese di marzo dell'anno cui si riferisce, trasmettere al Comune la "Comunicazione di continuità", utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale; in base a tale Comunicazione il contributo di che trattasi potrà essere concesso sulle spese relative all'intero anno solare.
- 5. Nel caso in cui la "Comunicazione di continuità" non venga presentata nel rispetto delle modalità di cui al suddetto comma 4, per l'ottenimento del contributo l'utente dovrà presentare una nuova istanza come previsto ai commi precedenti.

Art. 5 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SU CUI VIENE CONCESSO IL CONTRIBUTO

- 1) Spese per Trasporto individuale, sostenuto sia in forma autonoma sia avvalendosi di Enti/Associazioni, qualora il servizio non possa essere soddisfatto dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Friuli Centrale, oppure qualora la spesa non possa essere sostenuta con contributo "buoni taxi" o con altre forme sovvenzionate, per i seguenti motivi:
 - a) scolastici/educativi/terapeutici/riabilitativi/visite mediche specialistiche (in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e comma 1 e indipendentemente dall'età del beneficiario);
 - b) frequenza attività/servizi in forma continuativa assimilabili ai centri diurni (solo in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e solo per persone maggiorenni).
- 2) Spese relative all'alloggio sostenute per la partecipazione a soggiorni climatici, per la persona con disabilità e per l'eventuale accompagnatore (<u>solo</u> in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e solo per persone maggiorenni).
- 3) Spese di iscrizione e frequenza relative allo svolgimento dell'attività sportiva (in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e comma 1 e indipendentemente dall'età del beneficiario).
- 4) Spese di iscrizione e frequenza relative allo svolgimento delle attività socio-culturali e ludicoricreative continuative, compresi centri estivi e doposcuola, qualora il costo a carico dell'utente
 non sia già stato stabilito dal soggetto erogatore del servizio in base all'I.S.E.E. (in presenza di
 disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e comma 1 e indipendentemente
 dall'età del beneficiario).
- 5) Spese relative all'attività educativa e/o di supporto individuale svolta da un educatore professionale/accompagnatore, per finalità di inclusione socio-occupazionale o

lavorativa/formativa, subordinatamente al parere espresso, ed eventualmente annualmente rinnovato, dall'assistente sociale di riferimento qualora lo stesso valuti opportuna e/o necessaria la realizzazione delle azioni all'interno del più ampio progetto individuale di vita della persona interessata come condiviso con il/i servizio/i sanitario/i di riferimento e gli altri attori coinvolti nella presa in carico integrata (solo in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 1).

- 6) Spese per il servizio di mediazione nella comunicazione svolta da un mediatore linguistico o mediatore in C.A.A. Comunicazione Aumentativa Alternativa, o L.I.S. Lingua dei Segni Italiana, o L.I.S. tattile, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) o per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità visive di cui alla legge 138/2001 o sensoriali (solo in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e per persone che abbiano concluso il percorso scolastico).
- 7) Spese per la partecipazione a corsi professionali specifici volti a garantire l'inserimento nella vita lavorativa anche mediante l'abbattimento di spese di vitto, alloggio e trasporto, subordinatamente al parere espresso, ed eventualmente annualmente rinnovato, dall'assistente sociale di riferimento qualora lo stesso valuti opportuna e/o necessaria la realizzazione delle azioni all'interno del più ampio progetto individuale di vita della persona interessata come condiviso con il/i servizio/i sanitario/i di riferimento e gli altri attori coinvolti nella presa in carico integrata (solo in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e comma 1 e per persone che abbiano superato di norma i 14 anni).
- 8) Spese per "Accoglienze di sollievo" a carattere temporaneo in strutture residenziali per persone con disabilità (solo in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e indipendentemente dall'età del beneficiario).
- 9) Spese per la Sperimentazione di inserimento in comunità, comprese quelle necessarie per l'accoglienza in R.S.A. o strutture residenziali, oltre il periodo gratuito, nel caso di eccezionale gravità e particolare patologia, ed in base alla condizione socio familiare, subordinatamente al parere espresso, ed eventualmente annualmente rinnovato, dall'assistente sociale di riferimento qualora lo stesso valuti opportuna e/o necessaria la realizzazione delle azioni all'interno del più ampio progetto individuale di vita della persona interessata come condiviso con il/i servizio/i sanitario/i di riferimento e gli altri attori coinvolti nella presa in carico integrata (solo in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, indipendentemente dall'età del beneficiario, e solo in caso di impossibilità di accoglienza per tramite del servizio di gestione in delega all'Azienda Sanitaria).
- 10) Spese sanitarie escluse dalle fasce di rimborso del Servizio Sanitario Nazionale (in presenza di disabilità certificata ai sensi della legge 104 art.3 comma 3 e comma 1 e indipendentemente dall'età del beneficiario) quali: farmaci, dispositivi medici, prodotti galenici e quant'altro fiscalmente detraibile ex lege, spese per integratori solo in presenza di prescrizione medica annualmente rinnovata, visite mediche specialistiche, spese per riabilitazione, spese per logopedia, spese odontoiatriche, spese per ausili quali occhiali da vista, apparecchi acustici, prodotti ortopedici.
- 11) Sono <u>escluse</u> dalla contribuzione le spese relative a mense scolastiche, gite scolastiche, acquisto per singoli ingressi a cinema, teatro, mostre, palestre e piscine, biglietti singoli usufruiti per il trasporto in qualsiasi mezzo pubblico e privato, acquisto di testi scolastici e altro materiale didattico, acquisto di qualsiasi dispositivo informatico, materiali e strumenti elettronici/digitali o simili, spese per attività sportive o altre attività già parzialmente sovvenzionate dal Comune o altro Ente.

Art. 6 – DETERMINAZIONE ANNUA DEL CONTRIBUTO

- 1. L'importo massimo del contributo annualmente concedibile all'avente diritto è stabilito con Delibera di Giunta.
- 2. L'entità del contributo erogabile sarà determinata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della documentazione di cui all'art. 7 comma 1, fino al raggiungimento della disponibilità di bilancio comunale.

Art. 7 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. La liquidazione del contributo avverrà indicativamente entro i tre mesi successivi alla data di presentazione della valida documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta e riportante i dati anagrafici e/o il codice fiscale del beneficiario. La suddetta documentazione dovrà essere presentata al più tardi entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, pena la mancata erogazione del contributo stesso.
- 2. Per la liquidazione del contributo di cui all'art. 5 comma 1, nel caso in cui la spesa non sia documentata da regolare nota/fattura emessa da chi ha effettuato il servizio, e quindi il trasporto sia stato effettuato in forma autonoma, l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione su modello predisposto dall'Amministrazione comunale, e la quantificazione della spesa su cui calcolare il contributo verrà commisurata a 1/5 del prezzo del litro della benzina o gasolio, moltiplicato per il numero di chilometri di percorrenza; possono altresì concorrere alla quantificazione della spesa anche eventuali pedaggi autostradali debitamente documentati.
- 3. In caso di effettiva necessità il contributo può essere liquidato a un soggetto diverso dal beneficiario, previa compilazione da parte dello stesso di apposito atto di delega autenticata, su modello predisposto dall'Amministrazione comunale.
- 4. La liquidazione del contributo avverrà tramite versamento sul c/c intestato al beneficiario o al soggetto dallo stesso delegato alla riscossione. Solo in casi particolari ed in assenza della titolarità di un conto corrente, la liquidazione potrà avvenire con la modalità della riscossione diretta.
- 5. A conclusione del procedimento, al beneficiario verrà restituita la documentazione prodotta, assieme al prospetto nominativo riassuntivo, che, allo scopo di eventuali controlli, dovrà essere conservata per la durata di 5 anni.

Art. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle istanze e alle comunicazioni di continuità pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.